



Scrittura privata

Rep./B n. 992 del 04.03.2025

DISCIPLINARE D'INCARICO

Affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, relativi all'incarico professionale di DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE nell'ambito degli "Interventi di rigenerazione degli impianti sportivi campo sportivo calcistico «Romanelli» e Centro Piscine in Via Caiani"

Finanziato con risorse PNRR

CUP: G63I22000060001 - CIG: B29250B601





L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 4 (quattro) del mese di marzo, in Borgo San Lorenzo nella sede del comune di Borgo San Lorenzo in piazza Dante, 2, con la presente scrittura privata, da valere come Legge,

TRA

Ing. EMANUELE GRAZZINI , nato a qualità di Dirigente del Servizio Tecnico del Comune di Borgo San Lorenzo, C.F./Partita IVA 01017000488, il quale agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla stipula e alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e smi, domiciliato per la carica che ricopre presso la sede del Comune in Borgo San Lorenzo, Piazza Dante n. 2, CAP 50032
E
Arch. MASSIMILIANO UGOLINI, nato a al n. 6206, C.F. P.IVA 07045620486, matricola Inarcassa n. 709858, con studio in Borgo San Lorenzo (FI) in Via Guido Rossa 8, che agisce giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo tra professionisti costituito ai sensi degli articoli 66 e 68 del D.Lgs. 36/2023 ("Nuovo Codice dei contratti pubblici"), con atto autenticato nelle firme dalla Dott.ssa Silvia Berretti, Notaio in Borgo San Lorenzo, rep. n. 15.287 / racc. n. 10.982 in data 01.08.2024, tra essa medesima e i seguenti professionisti mandanti:
- Arch. MORENO PERINI, nato a providenzia
- Ing. FRANCESCO RAVALLI , nato a provincia di Firenze al n. 6869, C.F. P.IVA 06524770481, con studio in Borgo San Lorenzo (FI), Via Faentina 10, iscrizione ente previdenziale Inarcassa matricola 887216;
- Perito Industriale GIAMPAOLO POLI , nato a Pistoia al n. 548, C.F. P. P. IVA 02278520487, con studio in Pistoia (PT), Via Fiorentina 305, iscrizione ente previdenziale dei Periti Industriali della provincia di Pistoia al n. 2182;
- Geom. ANDREA BONANNI , nato a procession in scripto all'Albo dei Geometri di Firenze al n. 5376/15, C.F. Procession in Procession in Strategies in Procession in Proces
(in seguito, "Appaltatore");
(in seguito, congiuntamente " <i>le Parti</i> ");

PREMESSO CHE

- i Piani Urbani Integrati (di seguito, "PUI")sono inseriti nella Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2 (M5C2I2.2) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito, "PNRR"), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;
- l'amministrazione di Borgo San Lorenzo ha inteso dare attuazione al progetto denominato "Interventi di rigenerazione degli impianti sportivi Romanelli e Centro Piscine di Via Caiani", presentando apposita proposta di inserimento nel Piano Urbano Integrato di competenza della Città Metropolitana di Firenze, avendo attestato che l'intervento possiede i requisiti di ammissibilità a finanziamento a valere sulle risorse PNRR, secondo le previsioni dell'articolo 21 del D.L. n. 152/2021;
- il suddetto intervento è risultato ammesso a finanziamento ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanze, del 22 aprile 2022, come riportato nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 dello stesso decreto, per un importo di € 2.600.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 10.03.2022 è stato approvato il progetto preliminare relativo all'intervento di *"Rigenerazione impianti sportivi area 'Romanelli' nel capoluogo di Borgo San Lorenzo"*, comportante una spesa complessiva di € 2.600.000,00;





- l'intervento denominato "Rigenerazione impianti sportivi area Romanelli nel capoluogo" è inserito nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2022/2023/2024 ed elenco annuale 2022, approvato con deliberazione del C.C. n. 02 del 18.02.2022 e ss.mm.ii. (opera n. 92 – CUI 01017000488202200027);
- con determinazione n. 554 del 21.07.2023 (rettificata con atto n. 837 del 31.10.2023) è stato approvato l'ordine di attivazione n. FI_06-01 per l'importo di € 1.626.602,59 (oltre IVA e oneri di legge), finalizzato alla realizzazione dei lavori in appalto integrato, a favore del raggruppamento temporaneo assegnatario del Cluster AQ1, Lotto Geografico 2: Venezia-Bologna-Firenze, Sub-Lotto Prestazionale 4: Lavori In Appalto Integrato, costituito dalle imprese IMPRENDO ITALIA S.R.L., con sede legale in Roma (RM), C.F. e P. IVA 11213441006 (mandataria) e I.T.A.F. S.R.L., con sede legale in Pistoia (PT), C.F. 00498610476 e P.IVA 01408540472 (mandante), ai fini della realizzazione delle prestazioni specificamente indicate nell'ordine di attivazione e nel relativo contratto;
- con atto Rep./B n. 856 del 17.10.2023 è stato stipulato il contratto d'appalto integrato per interventi di rigenerazione degli impianti sportivi "Centro Piscine Mugello" in Via Caiani e complesso calcistico "Romanelli" nell'ambito dei Piano Urbani Integrati (M5C2I2.2) con il raggruppamento temporaneo costituito dalle imprese IMPRENDO ITALIA S.R.L. di Roma (RM), C.F. e P. Iva 11213441006 (mandataria), e I.T.A.F. S.R.L. di Pistoia (PT), C.F. 00498610476 e P. Iva 01408540472 (mandante), progettista indicato la società S.T.A.R. CONSULTINGS SRL, con sede legale in Viale A. Ciamarra, 259 in Roma (RM), C.F. e P. Iva 09054841219, dietro corrispettivo di € 1.806.357,80 di cui € 1.677.862,12 per lavori (compresa Iva 10%) e 128.495,68 (comprese cassa previdenziale al 4% e Iva al 22%);
- con determinazione n. 504 del 24.07.2024 è stata affidata la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente ai lavori di "Rigenerazione impianti sportivi area Romanelli nel capoluogo" al RTP costituendo tra l'Arch. MASSIMILIANO UGOLINI con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI), Via Guido Rossa 8, partita IVA 07045620486, quale mandatario, l'Arch. MORENO PERINI con sede legale in Pontassieve (FI), Via del Trebbio 13/A, partita IVA 05512670489, l'Ing. FRANCESCO RAVALLI con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI), Via Faentina 10, partita IVA 06524770481, il Perito Industriale GIAMPAOLO POLI con sede legale in Pistoia (PT), Via Fiorentina 305, partita IVA 02278520487 e il Geom. ANDREA BONANNI con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI), Via Pananti 57/59, partita IVA 05746370484, quali mandanti, dietro importo contrattuale di € 121.295,30 (oltre IVA e oneri di legge);
- con atto notarile del 01.08.2024, autenticato nelle firme dalla Dott.ssa Silvia Berretti, Notaio in Borgo San Lorenzo, rep. n. 15.287 / racc. n. 10.982, i suddetti professionisti hanno costituito Raggruppamento Temporaneo tra professionisti (di seguito "RTP");
- la regolarità contributiva dei componenti il RTP è stata verificata tramite acquisizione dei certificati rilasciati dagli enti previdenziali di competenza, tutti conservati in atti;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Capo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Oggetto dell'incarico

- 1. L'Amministrazione comunale conferisce al Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti costituito tra Arch. MASSIMILIANO UGOLINI (capogruppo mandatario), Arch. MORENO PERINI, Ing. FRANCESCO RAVALLI, Perito Industriale GIAMPAOLO POLI, Geom. ANDREA BONANNI (mandanti) l'incarico professionale relativo ai "servizi di ingegneria e architettura" di cui in premessa:
 - a) Direzione dei lavori
 - b) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Si precisa che l'incarico è da riferirsi sia all'appalto principale che ad eventuali affidamenti secondari comunque ricompresi e calcolati nel quadro economico all'interno delle somme a disposizione per i quali la stazione appaltante intende affidare separatamente dall'appalto principale a ditte diverse. Dette opere sono comunque descritte nel progetto principale ed essenzialmente si riferiscono a:

- a) demolizione tribuna est
- b) demolizione tribuna ovest
- c) piattaforma elevatrice (fondazioni comprese nell'appalto principale)
- d) modeste opere impiantistiche per predisposizione, allacciamenti o adattamenti all'impianto esistente non prevedibili in sede di progettazione

Art. 1.2 - Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche





1. La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, c.5, del D.Lgs. 50/2016 è il professionista **MORENO PERINI**, iscritto all'Ordine degli Architetti di Firenze al n. 3208, C.F. P.IVA 05512670489, con studio in Pontassieve, Via del Trebbio 13/A, Codice ATECO 71.11.00, Iscrizione ente previdenziale Inarcassa.

Art. 1.3 - Soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali

- 1. La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente disciplinare è/sono la/le seguente/i [completare con i dati richiesti]:
 - a) Arch. **MASSIMILIANO UGOLINI**, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Firenze al n. 6206, C.F. P.IVA 07045620486, con studio in Borgo San Lorenzo (FI) in Via Guido Rossa 8;
 - b) Arch. **MORENO PERINI**, iscritto all'Ordine degli Architetti di Firenze al n. 3208, C.F. P.IVA 05512670489, con studio in Pontassieve, Via del Trebbio 13/A;
 - c) Ing. **FRANCESCO RAVALLI**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze al n. 6869, C.F. P.IVA 06524770481, con studio in Borgo San Lorenzo (FI), Via Faentina 10;
 - d) Perito Industriale **GIAMPAOLO POLI**, iscritto all'Albo Unico dei Periti Industriali di Pistoia al n. 548, C.F. P.IVA 02278520487, con studio in Pistoia (PT), Via Fiorentina 305;
 - e) Geom. **ANDREA BONANNI**, iscritto all'Albo dei Geometri di Firenze al n. 5376/15, C.F. P.IVA 05746370484, con studio in Borgo San Lorenzo, Via Pananti 57/59;

Art. 1.4 - Collaboratori

1. Il professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Committenza, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 1.5 - Normativa di riferimento

- 1. Nello svolgimento dell'incarico si dovranno osservare le normative vigenti in materia di progettazione di opere pubbliche e in particolare:
 - il D.Lgs. 36/2013 e s.m.i. sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture":
 - b) il DM Mit 49/2018 del 07-03-2018 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
 - c) il D.P.R. 207/10 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le parti ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - d) il D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
 - Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitarie, ecc.) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEI, CIG, ecc.).

Art. 1.6 - Obblighi generali dell'Amministrazione

1. La Committenza si impegna a fornire all'Incaricato tutta la documentazione a propria disposizione inerente l'oggetto dell'intervento.





Capo 2

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI

Art. 2.1 - Descrizione delle prestazioni richieste

- 1. L'Incaricato, ricoprendo il ruolo di Direttore dei Lavori, per effetto del presente atto, assumerà tutti gli obblighi discendenti dal dm 49/2018 e dal Dlgs 36/2023 all. II.14
- 2. Le prestazioni oggetto richieste attengono ai servizi tecnici di ingegneria e architettura ed in particolare prevedono, fra l'altro, le seguenti attività:
 - a) Attestazione dello stato dei luoghi, consegna dei lavori, verbale ultimazione lavori, eventuali verbali sospensioni e ripresa dei lavori
 - b) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione; ivi compresa attività di coordinamento con stazione appaltante e gestore impianto al fine di ridurre le possibili interferenze
 - c) Rendicontazioni e liquidazione tecnico-contabile;
 - d) Redazione e aggiornamento del Giornale dei Lavori su piattaforma dedicata, con annotazioni delle lavorazioni effettuate in concomitanza dei sopralluoghi eseguiti in qualità di D.L., degli eventuali ordini di servizio, di tutti i verbali, ecc. Al giornale dei lavori dovranno collaborare anche gli eventuali direttori operativi ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) Controllo ed eventuale aggiornamento degli elaborati di progetto per gli aspetti secondari compresi nell'ambito delle varianti di competenza del direttore dei lavori, che non costituiscano modifiche sostanziali del progetto;
 - f) Controllo qualità e accettazione dei materiali utilizzati in cantiere (ivi compresi i Verbali accettazione calcestruzzo NCT 2018 in occasione di ogni getto da allegare al giornale dei lavori);
 - g) Eventuale aggiornamento in fase esecutiva di manuali d'uso e manutenzione;
 - h) Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori;
 - i) Variante delle quantità del progetto in corso d'opera;
 - j) Contabilità dei lavori a corpo e a misura (qualora richiesto);
 - k) Controllo del rispetto dei tempi di esecuzione indicati nel cronoprogramma dei lavori allegato al progetto esecutivo e dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori;
 - I) Redazione Ordini di Servizio in forma scritta e controfirmati dall'esecutore del contratto di appalto;
 - m) Verifica del rispetto degli obblighi fra esecutore dell'appalto ed eventuale subappaltatore;
 - n) Aggiornamento elaborati progettuali AS-BUILT consistente nell'aggiornamento dei grafici progettuali all'AS-BUILT, in formati aperti, editabili, nell'inserimento di informazioni circa l'esecuzione (schede tecniche specifiche, garanzie, fornitore, installatore, ecc..da eseguirsi sugli elaborati in formato dwg forniti dalla stazione appaltante);
 - o) Predisposizione documentazione di supporto alla rendicontazione legati anche al finanziamento PNRR, criterio DNSH (asseveramento e check list ex-post Guida DNSH mag-24)
 - p) Verifica di conformità ai criteri ambientali CAM, laddove applicabile, Dm 23 06 2022 cam edilizia Allegato;
 - q) Predisposizione elaborati relativi ad eventuale revisione prezzi e/o compensazione prezzi, contestualmente all'emissione del Sal
 - r) Predisposizione specifici elaborati atti a giustificare accesso al c.d. FOI Fondo Opere indifferibili consistenti sommariamente in quadri di raffronto tra prezzari aggiornati e prezzario originario finanziamento per ogni singolo stato avanzamento lavori.
- 3. Relativamente al rispetto dei criteri Cam, si riporta estratto normativo Dm 23-06-2022 p.to 1.3.4:
 - La verifica dei criteri ambientali da parte della stazione appaltante avviene in diverse fasi dell'appalto:
 - a) verifica dei criteri di selezione dei progettisti Omissis
 - b) verifica della conformità del progetto alle specifiche tecniche progettuali Omissis;
 - c) così come previsto dall'art.7 c. 4 del decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49, "Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", verifica in corso di esecuzione del contratto di appalto dei lavori, da parte della Direzione Lavori, della conformità dei prodotti da costruzione alle specifiche tecniche di cui al capitolo "2-Criteri per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi" e alle clausole contrattuali di cui al paragrafo "3.1-Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi" (entrambe incluse nel Capitolato Speciale di appalto), sulla base dei rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi di prova indicati alla voce "verifica", presente nelle specifiche tecniche progettuali. La verifica avviene prima dell'accettazione dei materiali in cantiere.
- 4. La Committenza si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento delle disposizioni contenute all'interno del presente disciplinare.





Art. 2.2 - Ulteriori obblighi a carico del professionista

Si intendono comprese nell'incarico tutte le prestazioni aggiuntive e condizionalità offerte dal professionista incaricato in sede di gara.

Art. 2.3 - Modalità di svolgimento delle prestazioni richieste

Il servizio di Direzione dei Lavori/coordinamento della sicurezza dovrà assicurare adeguata presenza e controllo in cantiere in rapporto alla complessità delle varie fasi operative ma comunque si ritiene di quantificare in un numero di sopralluoghi non inferiori a 3 (tre) alla settimana.

Obbligo per la DL la registrazione sul giornale dei lavori (on line UsBIMGdl di Acca) di tutti i sopralluoghi effettuati, ordini di servizio, osservazioni e annotazioni varie, fotografie, verbali accettazioni materiali, ecc. Si dovrà riferire sul giornale dei lavori anche di eventuali ritardi sul cronoprogramma dei lavori.

Al termine dell'incarico dovrà essere riconsegnato alla stazione appaltante un fascicolo in forma cartacea e digitale ricomprendente:

- documenti contabili relativi ai Sal precedenti
- Stampa del giornale dei lavori
- eventuali certificazioni di conformità impianti DM 37/2008, completi di as built
- schede tecniche materiali e prodotti utilizzati (materiali e prodotti significativi)
- eventuali certificati di garanzia
- libretti uso e manutenzione attrezzature installate
- manuale di manutenzione eventualmente aggiornato in funzione delle opere realizzate.

Art. 2.4 - Termini per l'espletamento dell'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per l'esecuzione.

1. Per l'attuazione dell'incarico i termini seguiranno quelli dell'esecuzione dei lavori che sono previsti indicativamente dal 15-06-2024 al 30-09-2026, salvo proroghe, sospensioni, varianti, ecc.-

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COORDINAMENTO SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE

Art. 2.5 - Descrizione delle prestazioni richieste

- 1. L'Incaricato, ricoprendo il ruolo di Direttore operativo, per effetto del presente atto, assumerà tutti gli obblighi discendenti dal dm 49/2018 e dal Dlgs 50/2016 e s.m.i inoltre eserciterà il controllo sull'operato del coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione
- 2. La Committenza si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento delle disposizioni contenute all'interno del presente disciplinare.

Art. 2.6 - Modalità di svolgimento delle prestazioni richieste COORDINATORE SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE

L'incarico relativo al coordinamento della sicurezza per la fase di esecuzione si dovrà svolgere secondo le seguenti condizioni:

- 1) L'Incaricato assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. 81/08 e dall'art. 39 del D.P.R. 207/10, con l'obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.
- 2) La Committenza si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento delle disposizioni contenute all'interno del presente disciplinare.
- 3) L'Incaricato si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione, alle prescrizioni contenute all'interno del presente articolo.
- 4) Il Coordinatore della sicurezza per la fase di esecuzione sarà responsabile, parimenti al DL, del controllo e della regolarità del personale presente in cantiere. Ogni impresa o lavoratore autonomo dovrà essere autorizzato dal CSE





all'ingresso in cantiere previa verifica amministrativa sulla regolarità contributiva, previdenziale, idoneità alle mansioni svolte (mediche, formative, ecc).

- 5) Il coordinatore per la sicurezza dovrà produrre al termine dei lavori Fascicolo dell'opera adattato alle caratteristiche dell'opera secondo quanto previsto dall'art. 91 (comma 1, lettera b) del D Lgs. 81/2008.
- 6) Il coordinatore per la sicurezza dovrà produrre al termine dei lavori relazione ETC finale completa di relazione di calcolo, dichiarazione di corretta posa, certificati materiali utilizzati, documentazione fotografica.
- 7) Il coordinatore per la sicurezza dovrà accertarsi che tutte le imprese, artigiani, lavoratori autonomi forniscano documentazione prima dell'accesso in cantiere (per ogni lavoratore: visita medica di idoneità alla mansione, attestati di formazione (minima obbligatoria rischio alto, preposti, 1° soccorso, antincendio, RLS, RSPP), UNILAV e LUL nonché verificare relative scadenze di eventuali attestati durante il corso dei lavori.
- 8) Il coordinatore per la sicurezza dovrà tener conto e organizzare le varie fasi in modo da limitare al minimo le interferenze con le attività sportive sempre garantendo condizioni di sicurezza per utenza, atleti e maestranze.

Per quanto non espressamente richiamato, si rimanda, oltre che all'art. 39 del D.P.R. 207/10 e s.m.i e all'allegato XV del D.Lgs. 81/08, allo specifico capo del presente Disciplinare.

Capo 3

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 3.1 - Onorario

- 1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente disciplinare è pari a euro **121.295,30** (centoventunomiladuecentonovantacinque/30 euro) (oltre a oneri previdenziali e I.V.A. di legge) così come definito dall'offerta prodotta in sede di gara da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
- 2. Il corrispettivo di aggiudicazione è da intendersi convenuto "a corpo" in misura fissa ed invariabile, per la realizzazione delle prestazioni indicate nel Disciplinare d'Incarico. L'importo dell'onorario offerto sarà riferito all'importo della stima sommaria delle opere da progettare pari ad euro 2.020.000,00 circa. Nel caso di variazione dell'importo totale delle opere superiore al 10% in aumento o diminuzione si provvederà alla rideterminazione dell'onorario applicando un metodo proporzionale complessivo per la parte eccedente detta percentuale. Non sono previsti adeguamenti del corrispettivo per le sole eventuali variazioni in ordine alle singole categorie di progettazione.
- 3. L'entità dell'onorario è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, c. 2, del Codice Civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile.
- 4. L'onorario è così composto:
 - A) per il coordinamento della sicurezza ammonta ad euro
 - 32.286,89 (trentaduemilaeduecentottantasei/89 euro);
 - B) per la direzione lavori ammonta ad euro
 - 89.008,41 (ottantanovemilaeotto/41 euro);
- 5. Le pratiche autorizzative di cui al presente Disciplinare devono intendersi già compensate nell'onorario complessivo della parcella posto a base di gara.
- 6. L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Disciplinare, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati nei limiti di cui all'art. 2.1 comma 2 lettera e, che si rendessero necessari durante lo svolgimento dei lavori.





- 7. Tutte le spese conglobate vengono compensate nella misura del 4%, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente contenuto nel presente contratto disciplinare. Tali spese si intendono ricomprese all'interno dell'onorario di cui al comma 1 del presente articolo.
- 8. I corrispettivi sono immodificabili. Eventuali variazioni relative all'applicabilità della Tariffa Professionale e dei relativi importi non verranno applicate alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, salvo diversa specifica disposizione normativa.
- 9. Come indicato all'art. 4 dell'atto notarile di costituzione di raggruppamento temporaneo, le attività verranno ripartite tra i professionisti nelle seguenti percentuali:
 - Ugolini Massimiliano (capogruppo): 50,90%;
 - Perini Moreno (mandante): 26,62%;
 - Ravalli Francesco (mandante): 13,58%;
 - Poli Giampaolo (mandante): 4,80%;
 - Bonanni Andrea (mandante): 4,10%;
- 10. All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza, nei limiti di cui all'art. 2.1 comma 2 lettera e che non comportino la necessità di varianti sostanziali.

Art. 3.2 - Modalità di pagamento dell'onorario

1. L'emissione delle fatture fiscali relative alle prestazioni progettuali dovrà avvenire al verificarsi delle seguenti condizioni:

per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:

- 10% anticipazione trascorsi 30 gg dalla consegna dei lavori;
- 80% proporzionali agli stato avanzamento lavori (con un minimo di rata pari a Euro 20.000,00);
- 10% a 30 gg dalla data di approvazione del collaudo;
- 2. I professionisti emetteranno nei confronti della Stazione Appaltante, ciascuno per la quota di propria spettanza, le fatture relative alle prestazioni eseguite e contabilizzate di propria competenza.
- 3. Il Capogruppo mandatario è tenuto a verificare che le fatture emesse da parte di ogni professionista rientrano nella somma totale dell'offerta economica presentata in sede di gara e rispettano lo schema di ripartizione degli onorari concordato tra i partecipanti.
- 4. Il pagamento del corrispettivo spettante a ciascun componente il RTP è effettuato direttamente in favore del singolo professionista, previa emissione di regolare fattura elettronica e nulla osta al pagamento trasmesso dal capogruppo all'Amministrazione del Comune di Borgo San Lorenzo. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 5. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.
- 6. Le spese conglobate forfettariamente verranno corrisposte in quota proporzionale alla prestazione da liquidare.
- 7. L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'incarico è comunque subordinata all'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva con esito positivo.
- 8. In caso di inadempimento contrattuale, la Committenza si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le procedure di cui all'art. 9.1 del presente Disciplinare.

Art. 3.3 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Incaricato si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dalla L.136/10, come modificata dal D.L. 187/10, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento.





1.	I dati identificativi del conto corrente per i pagamenti in favore di MASSIMILIANO UGOLINI sono i seguenti: - Banca: - Filiale: - Numero conto: - Codice IBAN:		
2.	La persona fisica delegata ad operare sul suddetto è la seguente: Nome: Massimiliano Cognome: Ugolini Codice Fiscale:		
3.	I dati identificativi del conto corrente per i pagamenti in favore di MORENO PERINI sono i seguenti: - Banca: - Filiale: - Numero conto: - Codice IBAN:		
4.	Le persone fisiche delegate a operare sul suddetto sono le seguenti: Nome: Moreno Cognome: Perini Codice Fiscale:		
	Nome: Gina Cognome: La Spina Codice Fiscale:		
5.	I dati identificativi del conto corrente per i pagamenti in favore di FRANCESCO RAVALLI sono i seguenti: - Banca: - Filiale: - Numero conto: - Codice IBAN:		
6.	La/e persona/e fisica/he delegata/e ad operare sul suddetto è/sono i seguenti: Nome: Francesco Cognome: Ravalli Codice Fiscale:		
7.	I dati identificativi del conto corrente per i pagamenti in favore di GIAMPAOLO POLI sono i seguenti: - Banca: - Filiale: - Numero conto: - Codice IBAN:		
8.	La persona fisica delegata a operare sul suddetto è la seguente: Nome: Giampaolo Cognome: Poli Codice Fiscale:		
9.	La persona fisica delegata a operare sul suddetto è la seguente: Nome: Valbona Cognome: Deda Codice Fiscale:		
10	I dati identificativi del conto corrente per i pagamenti in favore di ANDREA BONANNI sono i seguenti: - Banca: - Filiale: - Numero conto: - Codice IBAN:		
11.	 La/e persona/e fisica/he delegata/e ad operare sul suddetto è/sono i seguenti: Nome: Andrea Cognome: Bonanni 		





Codice Fiscale:

- 12. Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della L. 136/10 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione Committente e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo citato, il codice identificativo di gara (CIG: B29250B601), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e il codice unico di progetto (CUP: G63122000060001) comunicati all'Incaricato dalla Committenza.
- 13. L'Incaricato si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 14. Ove l'Incaricato abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di sub affidatari (ove consentiti), sarà tenuto a darne immediata comunicazione alla Committenza e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze.
- 15. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

Art. 3.4 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 non è prevista l'anticipazione contrattuale trattandosi di contratto di servizi di cui all'allegato II.14

Capo 4

COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 4.1 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

- A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto, nessuna esclusa, il RTP
 aggiudicatario ha prodotto garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, costituita mediante
 fideiussione n. 506096727 in data 06.09.2024 rilasciata dalla società/dall'istituto Allianz SpA agenzia di Borgo San
 Lorenzo, per un importo pari a € 6.064,77 con durata fino al 06.09.2025.
- 2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo provvisorio. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 30 giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.

Art. 4.2 - Obblighi assicurativi

- 1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, e dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, i professionisti che costituiscono il RTP sono dotati di una polizza assicurativa personale di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, di seguito si riportano di seguito gli estremi:
 - Arch. Massimiliano Ugolini, polizza n. GK23B0201B34W5ALB stipulata con Lloyd's Insurance Company S.A. in data 04.04.2024, avente validità fino al 24.03.2025, con un massimale pari a euro 1.000.000,00;
 - Arch. Moreno Perini, polizza n. A124C867475-LB stipulata con Lloyd's Insurance Company S.A. in data 04.05.2024, avente validità fino al 21.04.2025, con un massimale pari a euro 1.000.000,00;
 - Ing. Francesco Ravalli, polizza n. A4000025497-LB stipulata con Lloyd's Insurance Company S.A. in data 26.09.2024, avente validità fino al 30.09.2025, con un massimale pari a euro 1.500.000,00;
 - Dott. Giampaolo Poli, polizza n. 2025/03/2594879 stipulata con Società Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Calenzano in data 28.02.2025, avente validità fino al 28.02.2027, con un massimale pari a euro 1.000.000,00;
 - Geom. Andrea Bonanni, polizza n. 2024/03/2577363 stipulata con Società Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Calenzano in data 01.10.2024, avente validità fino al 22.09.2025, con un massimale pari a euro 2.000.000,00;





2. Le polizze assicurative devono prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a 500.000,00 euro, devono essere conformi alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e devono essere presentate all'Amministrazione committente prima della stipula del contratto e con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi.

Art. 4.3 - Durata della polizza

- 1. Le polizze dovranno avere validità per tutta la durata dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 2. Nel caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale dei lavori, l'Appaltatore dovrà, conseguentemente, adeguare la durata della polizza.

Capo 5

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 5.1 - Risoluzione del contratto

- 1. Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida in caso di mancanze gravi da parte del professionista nell'esecuzione delle sue mansioni.
- 2. In tale ipotesi, la Committenza si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Committenza medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento.
- 3. La Committenza si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'Incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente disciplinare.
- 4. In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della Committenza in conseguenza dell'inadempimento.
- 5. Il contratto può altresì essere risolto in danno all'Incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza. In caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - b) perdita o sospensione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in seguito ad un provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
 - d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
 - f) accertamento della violazione del regime di incompatibilità cui all'art. 9.3 del presente Disciplinare;
 - g) accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza di cui all'art. 9.8 del presente Disciplinare.

Art. 5.2 - Recesso dal contratto

 La Committenza ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, all'Incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.





Art. 5.3 - Incompatibilità

- I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare non potranno partecipare né all'Appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.
- All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'art.
 2359 del Codice Civile.
- I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
- 4. L'Incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Committenza e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 5.4 - Subappalto

1. In tutti gli affidamenti di cui al presente Disciplinare, l'Incaricato non può avvalersi del subappalto.

Art. 5.5 - Risoluzione delle controversie

1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Firenze. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 5.6 - Spese

- Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della Committenza, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Incaricato.
- 2. Si intendono altresì a carico dell'Incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per lo svolgimento dell'incarico ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente Disciplinare.

Art. 5.7 - Divieto di pantouflage

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi professionali (non occasionali) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune e nei propri confronti, nel triennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e, quindi, di non trovarsi nella specifica situazione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione prevista dalla norma anzidetta.

Art. 5.8 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

- 1. L'Appaltatore comunica di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e modificato con D.P.R. n. 81 del 13.06.2023. Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento di cui sopra, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.
- 2. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 5.9 - Elezione del domicilio

1. Agli effetti del presente atto, l'Incaricato dichiara di avere il proprio domicilio in Borgo San Lorenzo, Via Guido Rossa, n. 8, tel. 055845551, e-mail massimiliano@architettougolini.it

Art. 5.10 - Riservatezza e trattamento dei dati

- 1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.
- 2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle





- richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
- 3. Relativamente alle attività di cui al presente Contratto specifico, il Comune di Borgo San Lorenzo è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.
- 4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

Art. 5.11 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del vigente D.P.R. 207/10, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Borgo San Lorenzo, 04/03/2025

Per il RTP	Per il Comune di Borgo San Lorenzo
Arch. Massimiliano Ugolini	Ing. Emanuele Grazzini

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile vengono espressamente e specificamente approvate le seguenti condizioni del presente Disciplinare:

- Art. 2.1 Descrizione delle prestazioni richieste
- Art. 2.2 Ulteriori obblighi a carico del professionista
- Art. 2.3 Modalità di svolgimento delle prestazioni richieste
- Art. 2.4 Termini per l'espletamento dell'incarico di progettazione
- Art. 3.1 Onorario
- Art. 3.2 Modalità di pagamento dell'onorario
- Art. 5.1 Risoluzione del contratto
- Art. 5.2 Recesso dal contratto
- Art. 5.3 Incompatibilità
- Art. 5.5 Risoluzione delle controversie

Borgo San Lorenzo, 04/03/2025

Per il RTP Arch. Massimiliano Ugolini